

#### **PROVINCIA DI ANCONA**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Tel. +390717249250 Fax: +390717230248
http://www.comune.osimo.an.it - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

Oggetto: REGOLAMENTO INERENTE IL CONSUMO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'istallazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013 con il quale si disciplinano la realizzazione di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi, la realizzazione di dehors per tutte le attività autorizzate a somministra- re al pubblico alimenti e bevande nonché la realizzazione di chioschi;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare l'occupazione del suolo pubblico in relazione ad altre attività di particolare rilievo non rientranti nella casistica di cui al punto precedente, relative alla vendita e consumo sul posto di alimenti e bevande, ove detta eventualità dovrà essere contemperata con la normativa commerciale vigente, ovvero:

- a) Gli esercizi di vicinato: esercizi che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 114/1998 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) L'attività di panificazione così come definite all'art. 4 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004;
- c) L'attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che svolgono l'attività in conformità ai disposti dell'art 1 comma 4 lett. f L.R. 27/2009, L.R. 20/2003 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

PRESO ATTO che in relazione a cio'e' stato redatto il Regolamento inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49n, 1° comma del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267 del 18/8/2000) dal Dirigente del Dipartimento del Territorio;



#### **PROVINCIA DI ANCONA**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Tel. +390717249250 Fax: +390717230248
http://www.comune.osimo.an.it - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di approvare il regolamento comunale inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomiaallegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
   Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio;
- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Ing.Ermanno Frontaloni



#### **PROVINCIA DI ANCONA**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Tel. +390717249250 Fax: +390717230248
http://www.comune.osimo.an.it - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

# REGOLAMENTO INERENTE IL CONSUMO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.



#### **PROVINCIA DI ANCONA**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Tel. +390717249250 Fax: +390717230248
http://www.comune.osimo.an.it - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

#### ARTICOLO 1 - Campo di applicazione

- 1. La presente disciplina si applica:
- a) agli esercizi di vicinato: esercizi che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 114/1998 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) L'attività di panificazione così come definite all'art. 4 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004;
- c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che svolgono l'attività in conformità ai disposti dell'art 1 comma 4 lett. f L.R. 27/2009, L.R. 20/2003 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

#### ARTICOLO 2 – Definizione di prodotti di gastronomia

- 1. Si intendono genericamente per "prodotti di gastronomia", tutti i prodotti, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore.
- 2. Per gli artigiani sussiste il limite dei prodotti di propria produzione. E' consentita la sola fornitura di bevande in confezione originale.

#### ARTICOLO 3 - Svolgimento dell'attività

- 1. Il consumo deve avvenire all'interno degli spazi destinati alla attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari; in particolare lo spazio destinato all'eventuale consumazione sul posto non potrà essere prevalente rispetto a quello destinato al transito dei clienti e dovrà essere organizzato (arredi ed attrezzature) in modo da non creare intralcio alla affluenza del pubblico.
- 2. Il consumo può avvenire altresì su aree esterne a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia private che pubbliche.
- 3. L'occupazione temporanea di aree pubbliche potrà essere autorizzata solo qualora l'azienda non disponga esternamente di area privata sufficiente e nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali ed



#### **PROVINCIA DI ANCONA**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

http://www.comune.osimo.an.it - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

in particolare quelli disciplinanti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il Regolamento Edilizio. L'occupazione di suolo pubblico in ogni caso non potrà eccedere la superficie di vendita dell'esercizio.

- 4. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto quali: tavoli, piani di appoggio, mensole a muro , sedie, sgabelli, panche, di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, a condizione che le medesime non configurino inequivocabilmente un'attività di somministrazione.
- 5. Nelle aree esterne è' assolutamente vietata l'installazione di strutture fisse.

#### ARTICOLO 4 - Esercizio del consumo

- 1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo,inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
- 2. E' consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette detergentimonouso.
- 3. E' consentita altresì la fornitura di bevande in confezione originale.
- 4. Il titolare o il gestore dell'esercizio dovranno limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e nonpotranno svolgere alcuna funzione di servizio assistito.
- 5. E' escluso:
- l'utilizzo di attrezzature tradizionalmente impiegate negli esercizi di somministrazione;
- -l'utilizzo di ambienti appositamente destinati o attrezzati al consumo (al chiuso o all'aperto) chenon siano adiacenti o comunicanti con l'area di vendita;
- la fornitura di piatti, bicchieri di vetro/cristallo e posate non a perdere;
- il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o da parte del personaledipendente, il servizio pertanto sarà limitato alla consegna dei prodotti al banco, ritiratidirettamente dal consumatore;
- la presentazione di qualsiasi lista o menù al tavolo, inerente i prodotti offerti con relativi prezzi;
- l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto;
- la raccolta o registrazione di ordinazioni o altro servizio assistito;
- il ritiro della posateria e bicchieri dopo il consumo.

#### **ARTICOLO 5 - Requisiti Igienico sanitari**

- 1. Le imprese di cui all'articolo 1, che intendono attivare il consumo sul posto dei prodotti digastronomia, devono garantire il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie, in particolaredel Regolamento 852/2004 e s.m.i.
- 2. Tali esercizi dovranno avere disponibilità di una zona destinata alle operazioni finalizzate afornire il prodotto così come definito all'articolo 2 (es. sporzionamento)
- 3. Inoltre:
- la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata dicontenitori per rifiuti, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura nonmanuale;
- i piani di appoggio dovranno essere dotati di apposite coperture a perdere;
- dovranno essere disponibili tovaglioli e salviette monouso per la detersione delle mani deiconsumatori;
- l'eventualistoviglie fornite dovranno essere esclusivamente monouso.



#### **PROVINCIA DI ANCONA**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Tel. +390717249250 Fax: +390717230248
http://www.comune.osimo.an.it - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

#### **ARTICOLO 6 – Sanzioni**

1. Fatte salve le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia, ilconsumo sul posto, in difformità alle sopra citate prescrizioni, configura la somministrazione dialimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dall'art.69 Legge Regionale 27/2009,recante "Testo Unico in materia di commercio", perl'esercizio di attività sprovviste di autorizzazione.